

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2019, N.13

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-2021**

ATTI DI INDIRIZZO – ORDINI DEL GIORNO

Oggetto n. 8696 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Montalti, Caliandro, Soncini, Calvano, Rontini, Poli, Prodi, Lori, Torri, Molinari, Iotti, Taruffi, Bessi, Zoffoli, Bagnari, Boschini, Paruolo, Mori, Ravaioli, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, Rossi 25

Oggetto n. 8697 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Lori, Calvano, Bagnari, Poli, Serri, Iotti, Marchetti Francesca, Sabattini, Rontini 27

Oggetto n. 8699 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Bessi, Calvano, Caliandro, Lori, Poli, Marchetti Francesca, Mumolo, Boschini, Iotti, Paruolo, Rossi, Ravaioli, Campedelli, Bagnari, Mori, Molinari, Serri, Montalti, Rontini 27

Oggetto n. 8702 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Tagliaferri, Bagnari, Lori, Campedelli, Ravaioli, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo 28

Oggetto n. 8703 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Torri 29

Oggetto n. 8704 - Ordine del giorno n. 9 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Ravaioli, Bertani 30

LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2019, N.13

**DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA LEGGE DI ASSESTAMENTO E PRIMA VARIAZIONE  
GENERALE AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 2019-  
2021**

*L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO*

*IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA*

*la seguente legge:*

INDICE

**Capo I            Oggetto e finalità**

Art. 1    Oggetto e finalità

**Capo II           Cura del territorio e dell'ambiente**

*Sezione I        Ambiente*

Art. 2    Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988

Art. 3    Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991

Art. 4    Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004

Art. 5    Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004

Art. 6    Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004

Art. 7    Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

Art. 8    Misure di semplificazione procedimentale

Art. 9    Disposizioni per lo sviluppo dell'impiantistica di recupero

*Sezione II       Tutela dei parchi regionali*

Art. 10   Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995

Art. 11   Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po

Art. 12   Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale n. 46 del 1995

Art. 13   Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995

Art. 14   Valutazione di incidenza in area contigua

*Sezione III      Politiche abitative*

Art. 15   Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

Art. 16   Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001

**Capo III          Agricoltura**

Art. 17   Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000

Art. 18   Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019

Art. 19   Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

**Capo IV          Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa**

*Sezione I        Demanio marittimo e turismo*

Art. 20   Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

- Art. 21 Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 2002
- Art. 22 Inserimento dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004
- Art. 23 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019

*Sezione II Commercio*

- Art. 24 Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 25 Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 26 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 27 Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 28 Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997
- Art. 29 Misure per la diffusione del metano e dell'elettricità nel trasporto stradale

*Sezione III Formazione professionale*

- Art. 30 Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003
- Art. 31 Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro

*Sezione IV Lavoro*

- Art. 32 Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2015
- Art. 33 Modifiche all'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005

*Sezione V Sviluppo economico*

- Art. 34 Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018

*Sezione VI Energia*

- Art. 35 Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

*Sezione VII Sport*

- Art. 36 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017

*Sezione VIII Eventi calamitosi*

- Art. 37 Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017

**Capo V Sanità**

- Art. 38 Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017
- Art. 39 Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale n. 9 del 2017

**Capo VI Disposizioni finali**

- Art. 40 Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984
- Art. 41 Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004
- Art. 42 Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013
- Art. 43 Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016
- Art. 44 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2019
- Art. 45 Abrogazioni e norme transitorie
- Art. 46 Entrata in vigore

**CAPO I**

## Oggetto e finalità

**Art. 1**

## Oggetto e finalità

1. In coerenza con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) la presente legge detta disposizioni finalizzate a rendere più efficace l'azione amministrativa nel conseguimento degli obiettivi fissati dal Documento di economia e finanza regionale (DEF 2019) in collegamento con la legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021.

**CAPO II**

## Cura del territorio e dell'ambiente

## Sezione I

## Ambiente

**Art. 2**

## Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988

1. Al comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (Disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) sono soppresse le seguenti parole: “, con la deliberazione di cui al comma 2, destina prioritariamente i proventi del canone di cui al comma 1 ai comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione e”.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 16 bis della legge regionale n. 32 del 1988 è inserito il seguente:

“3 bis. La Regione trasferisce i proventi dei canoni di cui al comma 1 ai Comuni sul cui territorio insiste l'attività estrattiva individuata dall'atto di concessione. Tali somme sono utilizzate per interventi di tutela, valorizzazione, riqualificazione ambientale e per la sistemazione di infrastrutture viarie dei territori interessati. I Comuni relazionano annualmente alla Regione sulle attività svolte attraverso l'utilizzo dei canoni a loro destinati e trasferiti.”.

**Art. 3**

## Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 17 del 1991

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 (Disciplina delle attività estrattive) è inserito il seguente:

“3 bis. Le somme introitate dalla Regione di cui al comma 3 possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi alle Province e alla Città metropolitana di Bologna, allo scopo di favorire la revisione e l’aggiornamento dei Piani infraregionali delle attività estrattive (PIAE) di cui all’articolo 6. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri per l’assegnazione dei contributi e le modalità di utilizzo dei medesimi, dando priorità, nell’ordine, alle varianti generali, alle verifiche intermedie degli strumenti di pianificazione vigenti e alle conseguenti varianti di adeguamento, individuando tra l’altro la percentuale massima del contributo regionale. La Regione valuta ed approva il programma di erogazione dei contributi.”.

#### **Art. 4**

Modifiche all’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Il secondo periodo del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è sostituito dal seguente: “Il rilascio avviene sulla base dei criteri, nell’ordine, di cui ai commi 2, 3 e 4”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2004 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Nei casi in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente e questo nel periodo di validità della concessione abbia realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti dall’atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo, predeterminato in fase di pubblicazione dell’area ai sensi dell’articolo 16, pari al valore non ammortizzato degli investimenti.”.

#### **Art. 5**

Modifiche all’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Dopo il primo periodo del comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 è inserito il seguente: “Nella procedura concorsuale la selezione è effettuata applicando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, tenuto conto di parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell’area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio, oltre che del canone offerto.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo sono soppresse le seguenti parole: “, in relazione al canone fissato come base,”;

b) nel secondo periodo le parole “del canone più alto” sono sostituite dalle seguenti: “dell’applicazione del criterio predeterminato ai sensi del secondo periodo del comma 4”.

#### **Art. 6**

Modifiche all’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2004 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. La durata dell’utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all’intensità economica dell’intervento.”.

“1 ter. La durata delle concessioni può essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al comma 1 lettera a), in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.”.

#### **Art. 7**

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2015

1. Al fine di potenziare il sistema di vigilanza sulle aree del demanio idrico in sinergia con le attività di sorveglianza idraulica, sono apportate le seguenti modifiche alla legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 (Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni):

a) al comma 2 dell’articolo 16, dopo le parole “ed e)” sono inserite le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto al secondo periodo del comma 5 dell’articolo 19”;

b) nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 19, dopo le parole “di cui al presente comma,” sono inserite le seguenti: “e alla sorveglianza e manutenzione nelle aree non concesse,”.

#### **Art. 8**

Misure di semplificazione procedimentale

1. Per garantire l’economicità dell’azione amministrativa, qualora vi sia la necessità di avviare il riesame di autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-bis, parte II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) a seguito dell’adozione delle decisioni relative alle conclusioni sulle *best available techniques* (BAT) riferite all’attività principale di un’installazione, nonché il riesame conseguente all’adozione di nuove disposizioni legislative nazionali o regionali, viene effettuata contestualmente un’unica analisi di conformità dell’autorizzazione alle nuove disposizioni nell’ambito dell’attività calendarizzata.

**Art. 9**

## Disposizioni per lo sviluppo dell'impiantistica di recupero

1. In attuazione della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16 (Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)), la Regione promuove le attività di recupero dei rifiuti e il miglior impiego dei sottoprodotti, assicurando altresì che lo sviluppo dell'impiantistica di riferimento risulti compatibile con le esigenze di un ordinato e razionale assetto del suolo definite dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio).

2. A tal fine il Piano urbanistico generale (PUG), disciplinato dalla legge regionale n. 24 del 2017, individua le aree idonee alla realizzazione degli impianti di cui al comma 1, in coerenza ai criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali e territoriali, stabiliti dalla Regione ai sensi del comma 4. Nell'ambito del parere vincolante del Comitato urbanistico sul PUG di cui all'articolo 46, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2017, il rappresentante unico della Giunta regionale accerta la conformità delle previsioni del piano alle disposizioni regionali.

3. Allo scopo di assicurare un ordinato sviluppo dell'impiantistica di cui al comma 1, i nuovi impianti sono localizzati secondo le prescrizioni del PUG stabilite ai sensi del comma 2, fatti salvi i casi in cui si può procedere in variante in quanto il medesimo strumento urbanistico non individui aree idonee destinate al loro insediamento o individui aree insufficienti.

4. Con deliberazione della Giunta regionale sono specificati i criteri sulla base dei quali definire i carichi ambientali e gli indici di pressione con particolare riferimento alle emissioni di anidride carbonica, alle emissioni odorigene e alla concentrazione territoriale della s tessa tipologia impiantistica anche a scala sovracomunale nonché le soglie dimensionali al di sotto delle quali gli impianti non sono soggetti all'applicazione della direttiva della Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni regionali in merito all'individuazione delle aree e dei siti per l'installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, stabilite ai sensi dell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

## Sezione II

## Tutela dei parchi regionali

**Art. 10**

## Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 aprile 1995, n. 46 (Istituzione del parco regionale di crinale Alta Val Parma e Cedra) è sostituito dal

seguinte: “Il perimetro ricade nell'ambito territoriale dei comuni di Monchio delle Corti, Corniglio, Tizzano Val Parma e Neviano degli Arduini, come da cartografia Allegato A”.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale n. 46 del 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole “la Comunità montana” sono sostituite dalle seguenti: “l'Unione montana”;

b) le parole “i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma e di Monchio delle Corti e” sono sostituite dalle seguenti: “i Comuni di Corniglio, di Tizzano Val Parma, di Monchio delle Corti e Neviano degli Arduini, nonché”.

#### **Art. 11**

Disposizioni in ordine all'efficacia del regolamento per la gestione faunistico-venatoria delle aree contigue del Parco del Delta del Po

1. Al fine di garantire la regolazione dell'esercizio dell'attività venatoria nella stagione 2019-2020 nelle aree contigue del Parco del Delta del Po, nelle more dell'approvazione del regolamento per la gestione faunistico-venatoria e dell'adeguamento degli istituti di gestione di cui agli articoli 43 e 52 della legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria) e comunque non oltre il 31 gennaio 2020, conserva efficacia il regolamento vigente dell'Ente di gestione del predetto Parco.

2. I termini collegati alle istanze di autorizzazione degli istituti di gestione di cui al comma 1 per la stagione venatoria 2020/2021 sono fissati al 31 marzo 2020.

#### **Art. 12**

Modifiche all'articolo 1 bis della legge regionale n. 46 del 1995

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1-bis della legge regionale n. 46 del 1995 le parole “della Comunità” sono sostituite dalle seguenti: “dell'Unione”.

#### **Art. 13**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 46 del 1995 le parole “articolo 12 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 27 della legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 (Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio)”.



**Art. 14**

## Valutazione di incidenza in area contigua

1. Nell'area contigua dei parchi regionali e interregionali la valutazione di incidenza di cui alla legge regionale n. 7 del 2004 è di competenza dell'ente di gestione dei parchi.

## Sezione III

## Politiche abitative

**Art. 15**

## Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è aggiunta la seguente:

“e bis) la definizione della disciplina relativa ai procedimenti autorizzativi di trasformazione dei titoli di godimento degli alloggi realizzati con contributi pubblici, nonché la determinazione dei contributi da restituire, secondo criteri di proporzionalità decrescente degli importi, relativamente alle procedure di svincolo dagli obblighi convenzionali.”.

**Art. 16**

## Modifiche all'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001

1. Al comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 le parole “per assicurare un sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno abbienti, così da favorire il loro accesso al mercato della locazione” sono sostituite dalle seguenti: “per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei meno abbienti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo.)”.

2. Il comma 2 dell'articolo 38 della legge regionale n. 24 del 2001 è sostituito dal seguente:

“2. Le disponibilità del fondo sono utilizzate, prioritariamente, per la concessione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a favore di conduttori aventi i requisiti definiti ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera b), e per promuovere le iniziative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h)”.

## CAPO III

## Agricoltura

**Art. 17**

## Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 23 (Disciplina degli itinerari turistici enogastronomici dell'Emilia-Romagna) è inserito il seguente:

“1 bis. La Regione concede altresì contributi agli Itinerari per la realizzazione di azioni di informazione legate alle produzioni dei vini e dei prodotti agricoli e alimentari tipici e tradizionali di qualità.”.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 23 del 2000 è inserito il seguente:

“2 bis. I contributi di cui al comma 1 bis possono essere concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono grandi imprese e nella misura massima del sessanta per cento della spesa collegata alle azioni ammesse agli organismi a cui aderiscono piccole e medie imprese.”.

#### **Art. 18**

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4 marzo 2019, n. 2 (Norme per lo sviluppo, l'esercizio e la tutela dell'apicoltura in Emilia-Romagna. Abrogazione della legge regionale 25 agosto 1988, n. 35 e dei regolamenti regionali 15 novembre 1991, n. 29 e 5 aprile 1995, n. 18) sono soppresse le seguenti parole: “al proprietario o detentore di alveari”.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 2 del 2019 è inserito il seguente:

“1 bis. Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) ed e), si applicano al proprietario o al detentore degli alveari, quelle di cui alle lettere d) ed f) si applicano ai soggetti responsabili delle violazioni, anche diversi dal proprietario o detentore di alveari.”.

#### **Art. 19**

Aiuti di Stato integrativi sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020

1. Per l'attuazione del programma degli interventi per la riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 366 del 15 dicembre 2017, la Regione è autorizzata ad attivare aiuti di Stato integrativi per la realizzazione di progetti attuati da imprese agricole e finanziati sul tipo di operazione 4.1.04 “Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacale” rispondenti ai fabbisogni F16 “Migliorare la qualità delle acque riducendo i carichi inquinanti derivanti dalle attività agricole e zootecniche” e F22 “Buone pratiche di gestione/investimenti per ridurre le emissioni nei processi produttivi agricoli in particolare zootecnici”, della priorità P.5 “Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a bassa emissione di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, con le medesime modalità e condizioni previsti dal Programma stesso.

2. All'erogazione degli aiuti spettanti, di cui al comma 1, ai beneficiari provvede l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna di cui alla legge regionale 23 luglio 2001, n. 21 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA)) in qualità di Organismo pagatore delle misure individuate nel Programma di sviluppo rurale 2014-2020.

#### CAPO IV

Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa

##### Sezione I

Demanio marittimo e turismo

#### **Art. 20**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale) è sostituito dal seguente:

“6. Il Comune che si è riservato l'area ai sensi del comma 5 può affidare a terzi la gestione delle relative attività di servizio, per una durata non superiore al periodo di riserva, previo espletamento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti normative in materia di appalti pubblici e servizi pubblici locali e comunque dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento.”.

#### **Art. 21**

Inserimento dell'articolo 4 bis della legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 9 del 2002 è inserito il seguente:

##### “Art. 4 bis

Disciplina della pubblicità dei prezzi delle attività turistiche gestite in regime di concessione e sanzioni

1. Negli stabilimenti e nelle strutture balneari, i prezzi dei servizi sono riepilogati in una tabella, il cui modello è approvato dalla Regione, esposta al pubblico in modo ben visibile e si intendono comprensivi delle imposte e di quanto non espressamente escluso.

2. I titolari delle strutture e degli stabilimenti balneari che pubblicizzano prezzi inferiori a quelli esposti ne indicano chiaramente il periodo di validità e le condizioni di applicazione. In assenza di tali indicazioni, l'offerta deve intendersi generalizzata e valida per tutto l'anno solare. Il cliente può pretendere l'applicazione delle tariffe inferiori pubblicizzate.

3. Il mancato rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi comporta da parte del Comune l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro

100,00 a euro 300,00. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

4. Sono ammessi la diffida amministrativa ed il pagamento in misura ridotta rispettivamente ai sensi degli articoli 7 bis e 13 della legge regionale n. 21 del 1984.”.

#### **Art. 22**

Inserimento dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo l'articolo 35 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità), è inserito il seguente:

“Art. 35 bis

Codice identificativo di riferimento (CIR)

1. Al fine della piena conoscenza dell'offerta turistica regionale e della semplificazione dei controlli da parte delle autorità competenti, le strutture ricettive extralberghiere di cui all'articolo 4, comma 8, lettere e) (affittacamere) ed f) (case e appartamenti per vacanze) e le altre tipologie ricettive di cui all'articolo 4, comma 9, lettere a) (appartamenti ammobiliati per uso turistico) e d) (attività saltuaria di alloggio e prima colazione), localizzate nel territorio regionale, sono identificate da un codice identificativo univoco denominato “codice identificativo di riferimento” (CIR), come informazione supplementare della banca dati regionale prevista dall'articolo 35. In particolare, rientrano nelle fattispecie soggette al CIR le strutture a destinazione residenziale date in locazione per finalità turistiche, che devono essere esercitate in conformità alle tipologie ricettive individuate dalla presente legge ed ai rispettivi requisiti e condizioni.

2. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo devono indicare il CIR della struttura ricettiva quando, con scritti o stampati o siti web o con qualsiasi altro mezzo, effettuano attività di pubblicità, promozione e commercializzazione delle unità stesse. Per le tipologie ricettive indicate dall'articolo 4, comma 9, lettere a) e d), le attività di promo-commercializzazione e pubblicità devono essere compatibili con la non imprenditorialità dell'attività, così come specificato negli atti applicativi approvati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

3. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 2, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.

4. I titolari delle strutture e delle tipologie ricettive di cui al comma 1 del presente articolo che contravvengono all'obbligo previsto al comma 2 di

riportare il CIR, o che lo riportano in maniera errata o ingannevole, sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

5. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, che contravvengono all'obbligo previsto dal comma 3 di pubblicare il CIR o che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione pecuniaria da euro 250 a euro 1.500 per ogni unità immobiliare di cui si compone la struttura ricettiva pubblicizzata, promossa o commercializzata.

6. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 4 e 5 i Comuni applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).”.

#### **Art. 23**

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 3 del 2019

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2019, n.3 (Disciplina per l'avvio e l'esercizio dei condhotel e per il recupero delle colonie. Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)) è sostituito dal seguente:

“3. Qualora l'amministrazione comunale si sia avvalsa della possibilità di cui al comma 1, le presenti disposizioni prevalgono sulle previsioni circa le destinazioni d'uso ammissibili degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, fermo restando, per ogni altro profilo, il rispetto della pianificazione paesaggistica territoriale ed ambientale, nonché dei vincoli in materia paesaggistica, di tutela del patrimonio storico-culturale, architettonico e testimoniale e delle eventuali specifiche disposizioni pianificatorie di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, della presente legge.”.

#### Sezione II Commercio

#### **Art. 24**

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 1997, n. 41 (Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva. Abrogazione della L. R. 7 dicembre 1994, n. 49) è inserita la seguente:

“a bis) la riqualificazione, l'ammodernamento e l'innovazione degli esercizi commerciali di vicinato;”.

**Art. 25**

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997

1. L'articolo 2 della legge regionale n. 41 del 1997 è sostituito dal seguente:

**“Art. 2**

Programmazione degli interventi

1. Nel quadro degli indirizzi programmatici regionali, la Giunta regionale approva, anche mediante l'utilizzo del metodo della concertazione e condivisione territoriale, specifici programmi di intervento o bandi pubblici, nei quali viene stabilito:

a) la misura dei contributi, da erogare in ogni caso entro l'importo stabilito dalla disciplina europea relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

b) le tipologie di spese ammissibili;

c) i criteri con i quali le cooperative di garanzia e i consorzi fidi assegnano i contributi di cui all'articolo 7;

d) i termini e le modalità di presentazione delle domande;

e) le priorità;

f) le modalità per la concessione, la revoca e la decadenza dei benefici e i limiti della loro cumulabilità;

g) le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.

2. Le relative deliberazioni sono pubblicate sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.”.

**Art. 26**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale n. 41 del 1997 sono inserite le seguenti:

“b bis) la realizzazione di progetti di riqualificazione, ammodernamento ed innovazione degli esercizi commerciali di vicinato, volti ad accrescerne la competitività e l'attrattività;

b ter) la realizzazione di progetti per l'ammodernamento e l'evoluzione dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;”.

**Art. 27**

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la parola "sede" sono soppresses le parole "legale e";
- b) nella lettera a), dopo le parole "alimenti e bevande", sono aggiunte le seguenti: ", singole e associate".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 41 del 1997 è abrogato.

**Art. 28**

Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale n. 41 del 1997 è aggiunto il seguente:

"2 bis. I contributi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b bis) e b ter), sono concessi alle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), che esercitano rispettivamente attività di commercio in sede fissa in forma di esercizio di vicinato e di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. La misura dei contributi, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione dei contributi sono stabiliti nei bandi di cui all'articolo 2."

**Art. 29**

Misure per la diffusione del metano e dell'elettricità nel trasporto stradale

1. In attuazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi) la Giunta regionale definisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguate misure per la diffusione dell'utilizzo del gas naturale compresso, del gas naturale liquefatto e dell'elettricità nel trasporto stradale, nonché le modalità ed i termini per la loro attuazione.

2. A seguito della pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di cui al comma 1, le disposizioni regionali con essa in contrasto perdono di efficacia.

Sezione III  
Formazione professionale

**Art. 30**

Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 2003

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 8 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro) è aggiunto il seguente:

“3 ter. La Regione sostiene progetti di formazione alla ricerca per formare competenze per la comprensione e il governo interdisciplinare delle relazioni di lavoro, dei processi di cambiamento socio-economico di innovazione di impresa e delle dinamiche dello sviluppo economico e territoriale. A tale fine finanzia annualmente alla Fondazione Marco Biagi una Borsa di dottorato di ricerca intitolata alla memoria del Prof. Marco Biagi.”.

**Art. 31**

Proroga del programma triennale delle politiche formative e per il lavoro

1. Il programma triennale delle politiche formative e per il lavoro, in attuazione dell'articolo 44, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2003, è prorogato fino all'approvazione del nuovo programma da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste nel programma stesso.

Sezione IV  
Lavoro

**Art. 32**

Modifiche all'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2015

1. Al comma 9 dell'articolo 26 bis della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro) sono soppresse le seguenti parole: “Costituisce unica eccezione l'ipotesi in cui il tirocinante abbia svolto prestazioni di lavoro accessorio per conto del soggetto ospitante, per non più di trenta giorni, anche non consecutivi, nei sei mesi precedenti l'attivazione.”.

**Art. 33**

Modifiche all'articolo 26 septies della legge regionale n. 17 del 2005

1. Al comma 3 dell'articolo 26-septies della legge regionale n. 17 del 2005 sono soppresse le seguenti parole: “, fatti salvi gli effetti progressi”.



Sezione V  
Sviluppo economico

**Art. 34**

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 25 del 2018

1. Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 (Legge di stabilità regionale 2019)) è sostituito dal seguente:

“4. La Regione, anche mediante appositi bandi rivolti a imprese, Università ed Enti di ricerca, si impegna a promuovere e sostenere, nell'ambito dei programmi settoriali di attività, iniziative sul territorio regionale e all'estero in stretto coordinamento con quelle di Expo Dubai 2020, anche con i fondi stanziati con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti, nonché con le risorse di cui al comma 3.”.

Sezione VI  
Energia

**Art. 35**

Proroga del piano triennale di attuazione del piano energetico regionale

1. Il piano triennale di attuazione del piano energetico regionale 2017-2019, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è prorogato fino all'approvazione del nuovo piano triennale da parte dell'Assemblea legislativa.

2. I procedimenti avviati sulla base del programma, di cui al comma 1, sono svolti e conclusi con le modalità previste dal programma stesso.

Sezione VII  
Sport

**Art. 36**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 8 del 2017

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 2017, n. 8 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive) è inserito il seguente:

“4 bis. Nell'ambito delle misure di sostegno di cui al comma 4 potranno essere definite azioni per interventi di assistenza tecnica a supporto delle attività ivi previste.”.

Sezione VIII  
Eventi calamitosi

**Art. 37**

Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 19 (Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019) è inserito il seguente:

“1 bis. Il fondo istituito ai sensi del comma 1 è utilizzato per contribuire altresì a:

a) spese sostenute per visite mediche e prestazioni specialistiche connesse al supporto psicologico resosi necessario in conseguenza dei suddetti eventi calamitosi;

b) spese funebri sostenute per le vittime dei suddetti eventi calamitosi.”.

2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 sono aggiunte le seguenti parole: “per le azioni di cui al comma 1”.

3. Ai commi 3 e 4 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2017 le parole “al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 2”.

CAPO V  
Sanità

**Art. 38**

Sostituzione dell'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017

1. L'articolo 6 bis della legge regionale 1°giugno 2017, n. 9 (Fusione dell'Azienda unità sanitaria locale di Reggio Emilia e dell'Azienda ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova”. Altre disposizioni di adeguamento degli assetti organizzativi in materia sanitaria) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 bis

Disposizioni per l'applicazione della legge n. 219 del 2017 sulle disposizioni anticipate di trattamento (DAT – testamento biologico)

1. Per l'applicazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), e nel rispetto della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Regione Emilia-Romagna istituisce il Portale regionale DAT (di seguito denominato "Portale") quale strumento di raccolta delle informazioni relative ai dati personali e di contatto delle persone residenti in Regione, iscritte al Servizio sanitario nazionale, che hanno scelto di redigere la disposizione anticipata di trattamento (DAT), oltre che degli eventuali fiduciari, ricevute dai Comuni della Regione e, previa specifica convenzione con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, dai notai.

2. Il Portale, in coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 219 del 2017, è istituito al fine di perseguire, in via transitoria, nelle more della realizzazione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), le finalità di rilevante interesse pubblico tese a gestire in maniera unificata e appropriata il processo di raccolta e la gestione delle informazioni relative all'esistenza delle DAT ed ai soggetti che hanno scelto di redigerla, ai fini della comunicazione dei dati tra i punti di raccolta previsti dalla normativa statale e le strutture sanitarie regionali, al momento della presa in carico del disponente.

3. La Giunta regionale con successivi atti, anche di natura regolamentare, definisce le modalità attuative in ordine alle modalità operative di registrazione e trattamento dei dati raccolti, alle misure di sicurezza del trattamento, nel rispetto della disciplina relativa al trattamento dei dati personali, nonché alla definizione di una o più convenzioni con il Comitato regionale dei Consigli notarili dell'Emilia-Romagna, ferme restando le ulteriori disposizioni assunte ai sensi dell'articolo 1, comma 419, della legge n. 205 del 2017."

### **Art. 39**

Inserimento dell'articolo 6 ter della legge regionale n. 9 del 2017

1. Dopo l'articolo 6 bis della legge regionale n. 9 del 2017 è inserito il seguente:

#### **"Art. 6 ter**

Promozione della medicina di iniziativa all'interno del Servizio sanitario regionale

1. Il sistema sanitario regionale riconosce e promuove la medicina di iniziativa quale modello assistenziale della sanità moderna finalizzato alla prevenzione e diagnosi precoce delle patologie croniche ed alla conseguente attivazione di interventi mirati al cambiamento degli stili di vita e alla presa in carico integrata e multidisciplinare. A tal fine la medicina di iniziativa opera la stratificazione, da parte della Regione, del rischio degli assistiti e assistibili attraverso l'analisi statistica dei dati gestiti nell'ambito dei diversi archivi del servizio informativo sanitario regionale.

2. La Giunta regionale, con atto di natura regolamentare, reca disposizioni tese a promuovere la diffusione della medicina di iniziativa, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) identificazione dei soggetti in condizioni di rischio aumentato per malattie croniche non trasmissibili o che, in assenza di sintomatologia evidente, ne siano già affetti;

b) presa in carico e gestione del paziente, da parte dell'ente del Servizio sanitario regionale territorialmente competente, attraverso l'adozione di modelli e strumenti atti a garantire:

1) interventi personalizzati per la gestione del paziente che tengano conto non solo della condizione clinica, ma anche delle diverse determinanti socio-economiche;

2) definizione di un piano di cura personalizzato volto favorire anche lo sviluppo delle abilità di auto-cura;

3) continuità delle cure durante la transizione tra tutti i livelli di assistenza;

4) una risposta integrata ai bisogni di salute sociali e sanitari;

5) progetti di formazione del team multidisciplinare;

6) sostegno alle attività di formazione e informazione dei pazienti, delle loro famiglie e dei caregiver, anche valorizzandone il ruolo.

3. La Giunta regionale col regolamento di cui al comma 2 disciplina la specifica individuazione dei tipi di dati personali che possono essere trattati, le operazioni eseguibili nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. I trattamenti di dati personali sono effettuati per i motivi di interesse pubblico rilevante di cui alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, articolo 9, paragrafo 2, lettere g) e h).

4. La Giunta regionale trasmette annualmente alla competente commissione assembleare una relazione sulle azioni di promozione e di sostegno della medicina di iniziativa attuate nel territorio regionale.

#### CAPO VI

#### Disposizioni finali

#### **Art. 40**

#### Modifiche alla legge regionale n. 42 del 1984

1. Al comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative) le parole "dall'ente competente a norma dell'articolo 23" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

**Art. 41**

Modifiche all'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione Europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) dei Consorzi di bonifica aventi ad oggetto bilancio preventivo e relative variazioni, bilancio consuntivo, comprendente il conto economico, la situazione patrimoniale e la nota integrativa, programma triennale ed elenco annuale dei lavori, regolamenti consortili, piano di riparto annuale degli oneri consortili, piano di organizzazione variabile;”;

b) la lettera d) è abrogata.

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 49 della legge regionale n. 6 del 2004 sono abrogati.

**Art. 42**

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 11 del 2013

1. All'articolo 15 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella rubrica, le parole “dei consiglieri in carica” sono sostituite dalle seguenti: “e rimborso delle spese di difesa giudiziale”;

b) al comma 3 le parole “di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti)” sono sostituite dalle seguenti: “in materia di contratti pubblici”;

c) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

“7. Qualora non operi nessuna copertura assicurativa delle spese legali e peritali di cui al comma 1, è ammesso il rimborso delle spese di difesa giudiziale, nel caso di conclusione favorevole del procedimento civile o penale con pronuncia inoppugnabile, in presenza di tutte le seguenti condizioni:

a) assenza di conflitto di interessi con la Regione;

b) si tratti di procedimenti relativi a atti o fatti connessi all'espletamento dell'attività istituzionale;

c) assenza di dolo o colpa grave.

Il rimborso delle spese di difesa giudiziale, limitato al compenso per un solo avvocato e per un solo eventuale consulente di parte, è ammesso in misura non superiore a quello che spetterebbe al professionista incaricato dalla Regione.”;

“8. La disposizione di cui al comma 7 si applica anche ai soggetti di cui al comma 1 dopo la loro cessazione dalla carica, per atti o fatti riferiti al periodo in cui erano in carica.”.

#### **Art. 43**

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 18 del 2016

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 7 della legge regionale 28 ottobre 2016, n. 18 (Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili) è aggiunto il seguente:

“6 bis. Gli accordi di programma con i soggetti assegnatari dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e mafiosa di cui all'articolo 19 comportano, previa acquisizione del parere delle amministrazioni comunali interessate, il conseguimento dell'ammissibilità della destinazione funzionale dell'immobile prevista per il loro riutilizzo nonché la regolarizzazione edilizia ed urbanistica dei medesimi immobili anche in variante alle vigenti previsioni urbanistiche, senza oneri a carico degli assegnatari.”.

#### **Art. 44**

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2019

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 2 luglio 2019, n. 11 (Contributi ai Comuni e alle Unioni di Comuni per le spese di funzionamento degli uffici del giudice di pace) sono soppresse le seguenti parole: “pari a euro 50.000.00”.

#### **Art. 45**

Abrogazioni e norme transitorie

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è abrogato.

2. L'articolo 35 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016) è abrogato.

3. Con deliberazione, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina le modalità attuative e di gestione per

l'attribuzione del "codice identificativo di riferimento" (CIR) alle strutture di cui al comma 1 dell'articolo 35 bis della legge regionale n. 16 del 2004, introdotto dalla presente legge.

**Art. 46**

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

*La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

*È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.*

Bologna, 30 luglio 2019

STEFANO BONACCINI





## LAVORI PREPARATORI

Progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale: deliberazione n. 1046 del 24 giugno 2019; oggetto assembleare n. 8529 (X Legislatura):

- pubblicato nel Supplemento Speciale del BURET n. 279 del 25 giugno 2019;  
- assegnato alla I commissione assembleare permanente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" in sede referente e in sede consultiva alle commissioni assembleari permanenti: II "Politiche economiche", III "Territorio, Ambiente, Mobilità", IV "Politiche per la salute e Politiche sociali", V "Cultura, Scuola, Formazione, Lavoro, Sport

e Legalità" e alla commissione per la Parità e per i diritti delle persone;

- testo licenziato dalla Commissione referente con atto n. 8/2019 del 16 luglio 2019, con preannuncio di richiesta di relazione orale del relatore della Commissione, consigliere Gianni Bessi e del relatore di minoranza, consigliere Matteo Rancan, nominati dalla Commissione, rispettivamente, in data 2 e 8 luglio 2019;

- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019, alle ore 19:50, atto n. 118/2019.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8696 - Ordine del giorno n. 1 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Montalti, Caliandro, Soncini, Calvano, Rontini, Poli, Prodi, Lori, Torri, Molinari, Iotti, Taruffi, Bessi, Zoffoli, Bagnari, Boschini, Paruolo, Mori, Ravaioli, Campedelli, Marchetti Francesca, Serri, Sabattini, Rossi**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la concentrazione di CO<sub>2</sub> in atmosfera, causa prima dei cambiamenti climatici, ha raggiunto 415 parti per milione, il più elevato livello mai registrato;

occorre ridurre drasticamente i gas serra prodotti dall'attività umana abbandonando l'uso delle energie fossili per quelle rinnovabili e incrementando l'efficienza energetica;

i profondi mutamenti climatici e la crisi ambientale rappresentano un'emergenza primaria e vitale per la possibilità stessa di esistenza degli esseri umani sul pianeta e stanno mettendo a rischio l'ecosistema terrestre;

al ritmo attuale di emissioni climalteranti in atmosfera entro il 2050 la temperatura media globale rischia di superare la soglia massima 1,5 – 2 gradi centigradi fissata negli Accordi sul Clima di Parigi del 2015, con la conseguenza di provocare lo scioglimento del permafrost, l'innalzamento di mari e oceani, la scomparsa di vaste zone costiere, la propagazione di malattie infettive, l'insorgere di nuove patologie, nonché danni eco-sistemici a foreste e zone umide, l'aumento della desertificazione e la riduzione dell'acqua potabile a disposizione;

in Emilia-Romagna assistiamo ad eventi meteo sempre più estremi e frequenti, che vanno dai nubifragi e violente grandinate di sabato 22 giugno alle ondate di calore torrido insostenibile degli ultimi giorni, con l'ozono che registra concentrazioni pericolose per la salute;

questi eventi meteo estremi che derivano dai cambiamenti climatici in atto hanno causato e causano danni alla salute, al sistema idrogeologico, all'agricoltura e in generale all'economia, alle abitazioni, ai beni di proprietà delle persone come ad esempio le auto.

Dato atto che

l'IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change, la task force di scienziati di 196 Paesi che studia i cambiamenti climatici per conto dell'ONU – in un rapporto uscito ad ottobre 2018 ha ammonito i governi che abbiamo undici anni di tempo per invertire la rotta con azioni concrete ed immediate dopo di che si arriverebbe ad un punto di non ritorno;

la conferenza sul clima di Katowice (COP24) del dicembre 2018 ha segnato risultati non del tutto positivi e in questo quadro la prossima conferenza sul clima convocata dall'Onu che si svolgerà a New York il prossimo settembre 2019 rappresenta un'occasione decisiva per un'assunzione di responsabilità da parte della comunità internazionale;

il Piano Nazionale Integrato per il Clima e l'Energia (PNIEC) presentato dal Governo italiano non contiene misure adeguate a combattere il fenomeno;

l'obiettivo delle varie iniziative in campo a livello mondiale puntano a dimezzare le emissioni globali di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> eq) entro il 2030 per azzerarle al 2050.

Sottolineato che

le misure per mitigare la crisi climatica, benché drastiche e impegnative, sono tecnicamente fattibili ed economicamente gestibili e convenienti, in quanto aprono la strada a nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali;

la Regione Emilia-Romagna si è già attivata con una serie di piani di settore, quali il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR), il Piano energetico regionale (PER), il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) e la "Strategia unitaria di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici", passibili di ulteriori modifiche per migliorarne l'efficacia; in particolare:

1) L'Assemblea legislativa ha adottato il nuovo piano Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) che costituisce il principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione;

2) Il Piano energetico regionale (PER) - approvato con Delibera dell'Assemblea legislativa n. 111 del 1 marzo 2017 - fissa la strategia e gli obiettivi della Regione Emilia-Romagna per clima e energia fino al 2030 in materia di rafforzamento dell'economia verde, di risparmio ed efficienza energetica, di sviluppo di energie rinnovabili, di interventi su trasporti, ricerca, innovazione e formazione facendo propri gli obiettivi europei al 2020, 2030

e 2050 in materia di clima ed energia come driver di sviluppo dell'economia regionale. Diventano pertanto strategici per la Regione: la riduzione delle emissioni climalteranti del 20% al 2020 e del 40% al 2030 rispetto ai livelli del 1990; l'incremento al 20% al 2020 e al 27% al 2030 della quota di copertura dei consumi attraverso l'impiego di fonti rinnovabili; l'incremento dell'efficienza energetica al 20% al 2020 e al 27% al 2030, obiettivi che possono essere ulteriormente incrementati come contributo della Regione a migliorare l'efficacia dei provvedimenti presi;

3) con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017 l'Assemblea legislativa ha approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) che ha quale orizzonte temporale strategico di riferimento il 2020 e prevede 94 misure per il risanamento della qualità dell'aria, all'insegna dell'integrazione dell'azione fra più settori che contribuiscono all'inquinamento atmosferico e alla concertazione con vari livelli di governo (locale, regionale, nazionale) e di bacino padano. Agendo su sei ambiti di intervento (la gestione sostenibile delle città, la mobilità di persone e merci, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica, le attività produttive, l'agricoltura, gli acquisti verdi della pubblica amministrazione) il piano ha l'obiettivo di ridurre le emissioni, rispetto al 2010, del 47% per le polveri sottili (PM10), del 36% per gli ossidi di azoto, del 27% per ammoniaca e composti organici volatili, del 7% per il biossido di zolfo e di conseguenza portare la popolazione esposta al rischio di superamento del valore limite giornaliero di PM10 dal 64% del 2010 all'1% nel 2020.

Ricordato che

il 15 marzo 2019 i giovani e gli studenti di tutto il mondo hanno dato vita a iniziative di massa e pacifiche per chiedere ai rispettivi capi di Stato un impegno più forte contro i cambiamenti climatici;

a New York, Bruxelles, Sydney, Barcellona, Berlino, Parigi, Mosca, Milano e oltre 100 città italiane i giovani si sono mobilitati per chiedere di prevenire il riscaldamento globale e il cambiamento climatico;

le manifestazioni si sono ripetute anche successivamente e diverse iniziative si sono tenute in centinaia di città con cadenza settimanale di venerdì, costituendo il movimento internazionale di protesta noto anche come Fridays for Future che ha trovato come punto di riferimento la studentessa svedese Greta Thunberg che organizzò un'azione di protesta durante l'agosto 2018;

un nuovo sciopero è stato indetto per il 27 settembre 2019, con l'intento di espandersi al di là della partecipazione giovanile e che dovrebbe essere seguito da una settimana di azione globale.

Ritenuto che

serva una svolta radicale a 180 gradi per affrontare la

più grave minaccia per il nostro pianeta e che occorra una drastica riduzione delle emissioni di gas serra, comprese quelle gravemente inquinanti derivanti dagli allevamenti animali intensivi;

sia urgente una strategia nazionale e un piano di azione che, anche attraverso adeguate politiche industriali e fiscali, acceleri la transizione verso un modello di economia circolare basato sul risparmio, sulla progressiva riconversione energetica, su una corretta gestione della filiera alimentare e delle varie filiere produttive, oltre che del ciclo dei rifiuti;

sia necessaria la presa d'atto della situazione attraverso il riconoscimento dello stato di emergenza climatica che attraversa il pianeta.

Considerato inoltre che

alcuni Stati - tra cui Scozia, Galles, Irlanda, Regno Unito, Canada - hanno recentemente approvato mozioni per dichiarare l'emergenza climatica;

la Regione Toscana ha approvato una risoluzione che va in tale direzione;

durante la seduta del 5 giugno il Senato ha approvato una mozione per contrastare il cambiamento climatico, ma ha respinto la richiesta di dichiarare lo stato di emergenza climatica.

Accoglie

le istanze poste dal mondo ecologista, nello scorso mese di giugno, che sollecitavano l'impegno della Regione Emilia-Romagna a dichiarare l'emergenza climatica, con una particolare attenzione alla conversione ecologica della nostra società, dando impulso all'economia verde e circolare, all'uso delle fonti rinnovabili al posto dei combustibili fossili, all'efficienza energetica, all'agricoltura biologica, alla riqualificazione energetica di edifici pubblici e privati.

Impegna la Giunta

a dichiarare lo stato di emergenza climatica e ambientale intesa non come attribuzione di poteri giuridici eccezionali, ma come assunzione di consapevolezza e responsabilità politica, coordinando e rafforzando ulteriormente le politiche, azioni e iniziative volte al contrasto del cambiamento climatico, da considerare una priorità trasversale ai propri piani e programmi, alle politiche economiche e agli accordi da perseguire;

ad attivarsi, affinché il Governo riveda la sua posizione e dichiari lo stato di emergenza ambientale e climatica del Paese, riconoscendo così l'esigenza di porre in essere tutte le azioni necessarie e non rinviabili volte a non compromettere il futuro delle nuove generazioni.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8697 - Ordine del giorno n. 2 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Lori, Calvano, Bagnari, Poli, Serri, Iotti, Marchetti Francesca, Sabattini, Rontini**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'azione dei Consorzi fidi favorisce l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, attraverso la prestazione di garanzie collettive, consentendo alle PMI di superare le difficoltà che incontrano sul mercato del credito;

i Confidi svolgono una vera e propria funzione sociale, grazie al loro legame diretto e profondo con il tessuto imprenditoriale, e contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del territorio, supportando le medie e piccole imprese, anche quelle marginali cui sarebbe altrimenti precluso l'accesso al credito;

la lettera 'R' della riforma Bassanini (dlgs 112/1998, art. 18, comma 1, lettera r), consentiva alle Regioni, attraverso risorse proprie, di sostenere l'accesso al credito per le piccole imprese, fino ad una cifra stabilita da ogni Regione, attraverso il sistema dei Consorzi fidi;

la Regione Emilia-Romagna a tal fine ha stanziato per interventi a favore del credito alle imprese con il bilancio del 2019 nel triennio 2019-2021 la cifra di 10 milioni di euro (esercizio 2019 euro 2.500.000,00, esercizio 2020 euro 5.000.000,00, esercizio 2021 euro 2.500.000,00, art. 16 Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 25 Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021), provvedendo oltretutto agli atti necessari per poter consentire già nell'anno in corso alle imprese di accedere al credito direttamente attraverso i Consorzi fidi, per i mutui di importo fino a 100.000 euro, in modo da consentire così alle PMI che hanno più difficoltà a rivolgersi al mercato finanziario di avvalersi dei Consorzi Fidi regionali per l'accesso

alla garanzia diretta, mentre l'accesso al Fondo centrale viene riservato alle imprese più strutturate e per gli importi superiori a euro 100.000.

Considerato che

con il "decreto crescita" convertito in legge il Governo ha inserito norme che modificano in modo rilevante le modalità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia ed è stata abolita la possibilità per le Regioni di intervenire in modo autonomo a sostegno del credito delle piccole imprese a seguito della soppressione della lettera R della Bassanini, prevedendo un periodo transitorio solo per le Regioni nelle quali è già vigente la cosiddetta "lettera R", e non per quelle – come la nostra – che avevano già attivato l'iter presso la Conferenza Unificata e che avevano già stanziato le risorse in bilancio;

a seguito di tali provvedimenti l'art. 8 dell'assestamento di bilancio (oggetto 8530) ha previsto l'abrogazione dell'art. 16 della legge regionale n. 25 del 2018 (Interventi a favore del credito alle imprese).

Esprime

profonda preoccupazione e sconcerto per questa decisione e per le modifiche intervenute relative al credito alle imprese, che rischiano di avere conseguenze molto negative sul sistema emiliano-romagnolo costituito in gran parte da PMI.

Ritiene

sbagliata la decisione di eliminare le possibilità consentite dalla Bassanini nel merito, perché sono a svantaggio delle piccole imprese e lesive di uno spazio di autonomia regionale, e nel metodo, perché è mancato totalmente il confronto con le Regioni su un tema così rilevante.

Impegna la Giunta

ad attivarsi per chiedere il ripristino della "Lettera R" della Bassanini e a verificare anche la possibilità di impugnare la legge per ciò che concerne la possibilità per le Regioni di intervenire in modo autonomo a sostegno del credito.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8699 - Ordine del giorno n. 4 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Zappaterra, Bessi, Calvano, Caliandro, Lori, Poli, Marchetti Francesca, Mumolo, Boschini, Iotti, Paruolo, Rossi, Ravaoli, Campedelli, Bagnari, Mori, Molinari, Serri, Montalti, Rontini**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

negli ultimi anni sono sensibilmente aumentati nella nostra Regione i processi di fusione di Comuni, fortemente supportati dall'attuale Esecutivo nella convinzione che i processi aggregativi siano la soluzione migliore, nelle piccole realtà comunali, per conseguire contemporaneamente economie di spesa e miglioramento dei servizi offerti ai cittadini e delle opportunità di crescita dei territori.

Su richiesta dei Comuni interessati, la Regione mette a disposizione la piattaforma ioPartecipo+, dotata di strumenti per la gestione e la realizzazione dei percorsi partecipati;

inoltre i Comuni possono chiedere supporto alla Regione nella progettazione e realizzazione degli stessi.

Rilevato che

a partire dal 2013 l'Emilia-Romagna ha visto 13 Comuni nascere da 33 precedenti, che godono di contributi statali e regionali fino ai primi quindici anni, oltre che di criteri di priorità in alcuni bandi regionali.

In particolare, per quanto riguarda i contributi regionali - definiti dal programma di riordino territoriale secondo criteri che tengono conto sia della popolazione, sia dell'estensione territoriale, sia del numero dei Comuni interessati dalla fusione - questi privilegiano le fusioni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti. Dai 1.905.000€ del 2014 si è giunti a 2.823.725€ del 2018, passando per 3.106.500€ del 2016.

Lo Stato, secondo le disposizioni del TUEL, eroga dal 2018 un contributo commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario.

Considerato che

lo scorso 26 giugno il Ministero dell'Interno ha reso nota la ripartizione delle risorse destinate alle fusioni per l'anno 2019.

Sull'intero territorio nazionale i nuovi Comuni nati da fusione passano da 67 nel 2018 a 94 nel 2019.

L'aumento del numero dei Comuni nati da fusione non è stato accompagnato, come invece è sempre accaduto negli anni scorsi, da un contestuale aumento dei fondi che lasciasse invariato il contributo per ogni Comune.

Quanto sopra detto ha determinato per i 13 Comuni emiliano-romagnoli nati da fusione - e siti nelle province di Bologna, Rimini, Ferrara, Parma, Reggio Emilia e Piacenza - un taglio dei finanziamenti pari a 5.684.572 di euro. Tagli disomogenei, che prevedono una riduzione del contributo che va dal 28% sino al 60% per ogni Comune.

La Regione Emilia-Romagna, attraverso le dichiarazioni dell'Assessora al Bilancio e al Riordino istituzionale, ha confermato che non abbasserà la propria quota di risorse destinate a quei territori.

Evidenziato che

già nei mesi scorsi ANCI aveva evidenziato che, a causa dell'aumento delle fusioni, l'invarianza del Fondo statale destinato alla copertura del suddetto contributo si sarebbe rivelato insufficiente a garantire la copertura del 60 per cento.

Recentemente ANCI, in Conferenza Stato-Città, oltre a chiedere di portare a compimento il già condiviso percorso di approvazione delle nuove norme in materia di gestione associata, ha ribadito la necessità di una integrazione del fondo statale per rimpinguare le risorse mancanti senza intaccare il Fondo di solidarietà comunale, nell'intento di non fare mancare il sostegno a quei processi di aggregazione che oggi risultano fondamentali per garantire la qualità della vita delle piccole comunità.

Diversi Sindaci dei Comuni nati da fusione in Emilia-Romagna si sono attivati per chiedere la ridefinizione del budget stanziato dal Governo.

Impegna la Giunta

a fare propria la richiesta di ANCI e dei Sindaci, ribadendo al Governo la necessità di trovare le ulteriori risorse necessarie per il 2019.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8702 - Ordine del giorno n. 7 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Tagliaferri, Bagnari, Lori, Campedelli, Ravaioli, Zoffoli, Tarasconi, Molinari, Mumolo**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 recante "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", prevede che la Regione e gli enti locali sostengano interventi e servizi di orientamento svolti dai soggetti formativi, anche in collaborazione con le

famiglie, al fine di supportare le persone nella formulazione ed attuazione consapevole delle proprie scelte formative e professionali;

la legge regionale 13/2015, riconoscendo il valore che i Comuni, attraverso la loro partecipazione diretta ai Centri di formazione, creano nel territorio garantendo capillarità e continuità dell'offerta orientativa e formativa e una elevata aderenza ai bisogni delle comunità e del territorio;

l'orientamento è uno dei fattori strategici per uno sviluppo inclusivo: l'educazione alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie vocazioni, la conoscenza delle opportunità del territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo sono condizioni per garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale alle comunità.

Rilevato che

con delibera n. 1319 del 2/8/2018 la Giunta ha approvato un invito a presentare progetti per la continuità dei presidi territoriali e per la realizzazione di azioni orientative che facilitassero l'accesso ai servizi 2018-2019;

tale invito era rivolto ai Comuni, in forma singola o associata, che partecipano a Enti di formazione professionale a totale partecipazione pubblica accreditati ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 177/2013 e ss.mm.ii. aventi quale attività prevalente la formazione professionale;

con tale invito la Giunta ha inteso rendere disponibile un sistema territoriale di azioni orientative e di supporto nell'accesso ai servizi progettate, attuate e valutate in una logica di collaborazione con il partenariato socio-economico e istituzionale.

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8703 - Ordine del giorno n. 8 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Taruffi, Torri**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nel complessivo programma di riordino territoriale da tempo in atto in Emilia-Romagna, la promozione e il sostegno ai processi di fusione di Comuni sono posti come obiettivi strategici da perseguire e l'impegno assunto dalla Giunta regionale in questa legislatura è stato quello di ridurre il numero dei Comuni esistenti nella convinzione che tali processi, oltre ad essere efficaci strumenti di governance del territorio, siano anche una opportunità preziosa per gli stessi Comuni;

la Regione ha inteso garantire una costante attività di affiancamento e sostegno ai Comuni per l'avvio dei percorsi di fusione, anche sotto il profilo della comunicazione e partecipazione, per la predisposizione dei relativi progetti di legge e per l'intero iter legislativo regionale dalla presentazione dell'istanza, passando per le necessarie consultazioni referendarie e sino ad arrivare all'approvazione della legge regionale di fusione e alle prime attività necessarie per l'avvio dei nuovi enti;

in Emilia-Romagna le prime fusioni di Comuni sono state avviate nel 2013, estendendo progressivamente il processo a tutto il territorio regionale fino ad arrivare, ad oggi, alla nascita di 13 nuovi Comuni derivati dalla fusione di 33 Comuni prima esistenti, i quali, oltre ad avere la priorità sull'assegnazione dei fondi dei bandi regionali, ricevono contributi economici statali e regionali.

Considerato che

la Regione Emilia-Romagna incentiva prioritariamente le fusioni dei Comuni che raggiungono la soglia minima di popolazione di 5.000 abitanti e quelle che, pur al di sotto di tale soglia, includono almeno tre Comuni, di cui almeno uno sotto i 1.000 abitanti e sono inoltre previste premialità

### Impegna la Giunta regionale

sulla base dei risultati conseguiti nel biennio finanziario, a stanziare le risorse sul bilancio regionale di previsione 2020 - 2022 dando continuità all'attività di tali presidi territoriali di emanazione dei Comuni per gli anni futuri, contribuendo così a garantire il prosieguo dell'attività di orientamento di supporto alla formazione sul territorio regionale.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019*

per le fusioni con maggiore popolazione e maggior numero di Comuni e per quelle comprendenti Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, così come disposto dall'art. 18-bis della legge regionale n. 24/1996;

le fusioni di Comuni sono sostenute e finanziate anche dallo Stato che dispone l'erogazione di appositi contributi straordinari per i dieci anni decorrenti dalla fusione così come disposto all'art. 15, comma 3, del D.lgs. 267/2000;

a decorrere dall'anno 2018 (ex art. 20, comma 1 bis, del DL n. 95/2012 convertito nella L. 135 del 7/8/2012; il comma 1 bis è stato introdotto dall'art. 1, comma 18, della L. 208 del 28/12/2015 poi modificato dall'art. 1, comma 447, della L. 232 dell'11/12/2016 e, da ultimo, dall'art. 1, comma 868, della L. 205 del 27/12/2017), il contributo straordinario ai Comuni che danno luogo alla fusione di cui all'art. 15, comma 3, del TUEL o alla fusione per incorporazione di cui all'art. 1, comma 130, della L. 56/2014, è commisurato al 60% dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nei limiti degli stanziamenti finanziari previsti ed in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario;

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità, sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari (ex art. 20, comma 1 bis del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. 135 del 7/8/2012).

Evidenziato che

a causa dell'aumento delle fusioni dei Comuni, che a livello nazionale sono passati da 67 nel 2018 a 94 nel 2019, e del mancato contestuale aumento del Fondo statale destinato alla copertura del citato contributo, tale Fondo si è rivelato insufficiente a coprire il 60% di cui sopra, insufficienza che si è confermata il 26 giugno scorso, quando il Ministero dell'Interno ha reso nota la ripartizione delle risorse destinate alle fusioni per il 2019;

ciò ha determinato per i 13 Comuni emiliano-romagno-

li nati da fusione un taglio complessivo dei finanziamenti statali pari a 5.684.572 euro, distribuito in maniera disomogenea fra i Comuni con un massimo del 60% e un minimo del 28% di taglio previsto;

in questo contesto, sebbene la Regione continui a garantire a tutti i Comuni nati da fusione il contributo economico di sua competenza, i bilanci dei Comuni colpiti verranno messi in crisi e necessariamente ridimensionati dal mancato rispetto del patto istituzionale che fino ad oggi aveva

garantito la qualità della vita di queste piccole comunità.

Tutto ciò premesso e considerato

impegna la Giunta regionale

a chiedere al Governo di reperire e stanziare le ulteriori risorse economiche necessarie per il 2019, ripristinando per tutti i Comuni nati da fusione i precedenti livelli di contribuzione.

*Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019*

## REGIONE EMILIA-ROMAGNA

### ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO

**Oggetto n. 8704 - Ordine del giorno n. 9 collegato all'oggetto 8529 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2019-2021". A firma dei Consiglieri: Zoffoli, Ravaioli, Bertani**

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

la Regione Emilia-Romagna, attraverso l'approvazione della L.R. 16 del 2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)" e del Piano regionale di gestione dei rifiuti del maggio 2016, ha fatto propri i principi dell'Economia circolare, disegnando un nuovo sistema di gestione che sia sempre più sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico per consegnare alle generazioni future un territorio più pulito, sano e stabile dal punto di vista economico.

La norma regionale pone al 2020 il raggiungimento di obiettivi importanti, in alcuni casi più ambiziosi di quelli proposti dalla Comunità europea; riduzione del 20-25% della produzione pro-capite di rifiuti urbani, raccolta differenziata al 73%, riciclaggio di materia al 70%. Altri obiettivi strategici sono il contenimento dell'uso delle discariche e l'autosufficienza regionale per lo smaltimento.

Rilevato che

a Forlì sono attualmente presenti due termovalorizzatori siti entrambi in una zona fortemente antropizzata, di cui uno deputato allo smaltimento dei rifiuti speciali ospedalieri e l'altro al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

L'Accordo Regione-Comune del 2016 ha previsto che quest'ultimo impianto non possa bruciare più di 120.000 tonnellate annue di rifiuti non speciali e provenienti esclusivamente dal territorio regionale.

Il Piano regionale di gestione dei rifiuti prevede, al 31/12/2019, la cessazione del conferimento dei rifiuti, deri-

vanti da rifiuti urbani indifferenziati, prodotti dall'impianto CDR di Ravenna all'impianto denominato "caldaia CDR", prevedendo altresì che una quota parte dei rifiuti ravennati siano indirizzati al termovalorizzatore forlivese.

Evidenziato che

dal settembre 2018 la nuova modalità di raccolta portata avanti da ALEA in molti dei più grandi comuni del forlivese ha raggiunto il risultato di abbassare sensibilmente la produzione di rifiuto indifferenziato per abitante, con la previsione di passare dai 300kg del 2018 ai 100 del 2020.

ALEA è stata premiata da Legambiente per i risultati ottenuti e, se le previsioni saranno mantenute, come il trend lascia supporre, il Comune di Forlì si porrà in testa ai Comuni più virtuosi d'Europa per minor spreco di risorse.

Impegna la Giunta

- a rafforzare l'iter per il raggiungimento degli obiettivi individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti, promuovendo in tutta la regione modelli che, come quello instaurato da ALEA nel forlivese, risultino estremamente efficaci nella riduzione del rifiuto indifferenziato a pro di un contenimento dei consumi e di una coscienziosa differenziazione dei conferimenti, principi cardine dell'economia circolare;

- ad attivare programmi per incrementare le filiere del riciclo per tutte le frazioni comprese quelle che, finora, sono considerate frazioni non riciclabili, come i prodotti assorbenti per l'igiene, nonché la selezione del rifiuto secco residuo per ridurre i rifiuti da smaltire e incrementare il loro riciclaggio, riducendo al massimo stoccaggio temporaneo;

- a proseguire nell'impegno al massimo rendimento del rifiuto differenziato raccolto, valutando tutte le misure possibili affinché la massima parte di questo diventi nuova risorsa;

- a confermare quanto previsto dall'Accordo di cui DGC di Forlì n. 2 del 7/1/2016;

- ad aumentare il prelievo sul costo di smaltimento dei rifiuti non inviati a riciclaggio, (ivi compresi gli scarti della RD, come prevede la nuova Direttiva europea), prelievo che alimenta il fondo incentivante previsto dalla legge regionale n. 16 del 2015;

- a prevedere, nell'ambito del prossimo Piano regionale di gestione dei rifiuti, la chiusura dello stabilimento forlivese in base alla valutazione dei risultati di raccolta differenziata ottenuti col nuovo metodo di raccolta;

- a stipulare un protocollo di intesa con le istituzioni ter-

ritoriali romagnole ed i soggetti gestori del ciclo dei rifiuti, che preveda tempistiche e modalità attraverso le quali garantire il rispetto di questi punti.

*Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 23 luglio 2019*

---

---